

RISOLUZIONE (UE) 2023/1842 DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 10 maggio 2023****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2021**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la sua decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2021,
 - visti l'articolo 99, l'articolo 100, terzo trattino, e l'allegato V del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per lo sviluppo,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0114/2023),
- A. considerando che la cooperazione allo sviluppo dell'Unione, di cui agli articoli da 208 a 210 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), opera in un contesto globale, definito dall'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile («agenda 2030») e dai suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS);
- B. considerando che l'Unione europea intrattiene rapporti di cooperazione con numerosi paesi in via di sviluppo, il cui obiettivo primario è promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale, allo scopo principale di ridurre e debellare la povertà nel lungo periodo, fornendo ai paesi beneficiari aiuti allo sviluppo e assistenza tecnica;
- C. considerando che la cooperazione allo sviluppo dell'Unione è intesa ad affermare e promuovere i valori e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi della sua azione esterna, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, e degli articoli 8 e 21 del trattato sull'Unione europea;
- D. considerando che, dal 1959 e fino al 2020, i fondi europei di sviluppo (FES) hanno fornito aiuti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ai paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e ai paesi e territori d'oltremare (PTOM); che il quadro che disciplina le relazioni dell'Unione con i paesi ACP e i PTOM era un accordo di partenariato firmato a Cotonou («accordo di Cotonou») il 23 giugno 2000 per un periodo di 20 anni, successivamente prorogato fino al 30 giugno 2022;
- E. considerando che l'undicesimo FES ha raggiunto la sua fase finale con l'entrata in vigore della clausola di decadenza il 31 dicembre 2020 e che, a partire dal 2021, i programmi del FES sono stati inclusi nel quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione; che, tuttavia, saranno ancora conclusi contratti specifici per le convenzioni di finanziamento esistenti fino al 31 dicembre 2023;
- F. considerando che per il QFP 2021-2027, gli aiuti erogati nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ai paesi ACP sono stati incorporati nello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI-Europa globale), mentre quelli erogati agli PTOM sono stati incorporati nella decisione sull'associazione d'oltremare, che include anche la Groenlandia ⁽¹⁾;
- G. considerando che l'ottavo, nono, decimo e undicesimo FES non erano integrati nel bilancio generale dell'UE e continuano a essere attuati in maniera distinta e a costituire l'oggetto di relazioni separate fino alla loro chiusura;
- H. considerando che i FES sono gestiti quasi interamente dalla direzione generale per i Partenariati internazionali (DG INTPA) ⁽²⁾ della Commissione e che una piccola percentuale (0,25 %) della spesa del FES 2021 è stata gestita dalla direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee;

(1) Decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (Decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia) (GU L 355 del 7.10.2021, pag. 6).

(2) La DG DEVCO è diventata DG INTPA nel gennaio 2021.

